



I.M. LICEI "TOMMASO CAMPANELLA"

SCUOLA CAPOFILA DI AMBITO 2 REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI COSENZA
LICEI : SCIENTIFICO-CLASSICO-LINGUISTICO-SCIENZE UMANE-SCIENZE APPLICATE- ECONOMICO SOCIALE- MUSICALE- COREUTICO
Via Annunziata, 4 – 87021 Belvedere Marittimo (CS) – C.F. 82001110780 – C.U. Fatturazione elettronica: UFYZMO
Tel/fax: 0985 82409 siti: www.liceibelvedere.gov.it – www.liceobelvedere.gov.it/capofila
e-mail : cspm070003@istruzione.it pec: cspm070003@pec.istruzione.it

Prot. 331/V.10 del 20/01/2018

CIG: Z9D20D552C

Rinnovo Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività di Assistenza alla Comunicazione

l'Istituto Magistrale Statale – I Licei Tommaso Campanella di Belvedere Marittimo, con sede in Belvedere M.mo (CS) codice fiscale 82001110780 in persona della Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Grazia Cianciulli, [REDACTED] [REDACTED] Codice Fiscale [REDACTED] e domiciliata, per la sua carica, presso la sede dell'Istituto rappresentato

E

La Signora Arena Cristina nata [REDACTED] il [REDACTED] Codice fiscale [REDACTED] residente a [REDACTED] in qualità di assistente alla comunicazione segnalata dall'Ente Nazionale sordi – Sezione di Cosenza in data 26/02/2014 con lettera prot. n. 61 e con lettera prot. 6520 del 18/11/2017

PREMESSA

- VISTO** il D.P.R.75/99;
- VISTO** ilD.Lgs50/16;
- VISTO** ilD.Lgs56/17;
- VISTO** il D.l.44/01;
- VISTE** le linee di indirizzo emanate dall'Amministrazione Provinciale di Cosenza per il servizio di assistenza specialistica a favore degli studenti con disabilità per la scuola secondaria di secondo grado - A.S.2016/2017;
- VISTA** la comunicazione dell'E.N.P.A. S – Onlus - di Cosenza, che dietro richiesta della scuola, individua il nominativo dell'assistente alla comunicazione specializzata in LIS: Sig.ra Arena Cristina;
- VISTA** la Determina del Dirigente Scolastico prot. 6564/VI.I del 20/11/52017
- VISTA** la nota della Provincia di Cosenza settore pari opportunità prot. 3151 del 18/01/2018
- VISTO** il contratto prot. 6668 del 24/11/2017 CON LA Sig.ra Arena Cristina, valido per un mese e rinnovabile a seguito della determinazione definitiva del finanziamento da parte della Provincia di CS ;
- CONSIDERATO** che questa Istituzione Scolastica ha la necessità di proseguire il servizio di assistenza alla comunicazione per l'a.s. 2017/18
- CONSIDERATO** che l'affiancamento dell'assistente specializzato nella comunicazione renderà possibile l'apprendimento anche attraverso la Lingua dei Segni Italiana oppure tramite la labializzazione, nel pieno rispetto della scelta effettuata dalla famiglia dello studente
- CONSIDERATO** che l'Assistente alla Comunicazione è una figura professionale prevista dalla Legge quadro sull'handicap n.104/1992 (art.13, 3°comma);
- CONSIDERATO** che l'art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" consente la stipulazione di

contratti per prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione;

CONSIDERATO che l'Istituto Magistrale Statale di Belvedere M.mo intende proseguire l'attività di assistente alla comunicazione per l'alunna non udente

CONSIDERATO che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti esterni all'istituzione scolastica;

SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

ART. 1 L'assistente alla comunicazione LIS Arena Cristina, indicata dall'E.N.P.A.S – Onlus - di Cosenza come esperto in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito "curriculum vitae" depositato agli atti della scuola, si impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente nello svolgimento dell'attività di assistenza alla comunicazione con l'alunna non udente T.I. per n. 200 ore, ripartite in 10 ore settimanali per 40 ore mensili (come da indicazioni della Provincia di Cosenza), nel periodo che va dal 20/01/2018 al 09/06/2018 secondo il calendario che sarà consegnato successivamente.

ART. 2 Le Parti prendono vicendevolmente atto che: l'Assistente alla Comunicazione nonostante non sia un docente, svolge una funzione rilevante per la comunicazione, l'integrazione e la veicolazione dei contenuti didattici, accompagna quindi, il ragazzo sordo nel suo percorso scolastico e lo sostiene non solo nello sviluppo del pensiero e del linguaggio ma anche alla costruzione della sua identità.

ART. 3 L'Istituzione scolastica a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dall'Assistente *alla persona Arena Cristina si impegna a corrispondere il compenso orario lordo di € 25,00 per un totale complessivamente determinato in € 5.000,00 onnicomprensivo di tutti gli oneri e di eventuali contributi INPS. Si precisa che le ore effettivamente svolte verranno liquidate alla consegna del registro presenze e previa presentazione di fattura elettronica (codice univoco UFYZMO) CIG: Z9D20D552C. In caso di esenzione IVA si precisa che la S.V. deve applicare l'imposta di bollo come previsto e indicare in fattura "Imposta di bollo assolta sull'originale ID "dove il numero ID sta ad indicare il numero identificativo che è scritto sulla marca stessa;*

Il finanziamento dell'incarico è a carico della Provincia di Cosenza, quale Ente finanziatore dell'iniziativa didattica. La scuola liquiderà la spesa a seguito riscossione del contributo da parte della Provincia.

ART. 6 L'Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni. In caso di risoluzione del contratto, l'amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente;

ART. 7 In caso di impreviste e imprevedibili situazioni e circostanze che potessero determinarla, il Dirigente scolastico, senza obbligo di preavviso, può disporre la sospensione dell'attività.

ART. 8 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento relativo ai

rapporti contrattuali intercorsi e per le finalità connesse alla procedura e gestione del contratto o, ove occorra per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge.

ART. 9 Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.

ART.10 In caso di controversie il foro competente è quello di Paola.

ART. 11 L'esperta Arena Cristina dichiara la sua piena disponibilità per l'espletamento dell'incarico come stabilito dal presente Contratto, accettandone tutte le condizioni.

L'ESPERTO
Arena Cristina



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Grazia Cianciulli



**Attestazione di conformità della copia per immagine
dell'originale cartaceo**

La sottoscritta dirigente Scolastica Maria Grazia Cianciulli,
ATTESTA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 comma 2 del D.Lgs 7 marzo
2005, n.82 che la copia per immagine del documento cartaceo
avente ad oggetto "Contratto del 20.01.18 Arena C." è conforme
all'originale cartaceo da cui è stata estratta e conservato presso
l'Ufficio del DSGA dell'I.M. Campanella

**Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Cianciulli**